

The background of the slide is a light blue and white pattern of scattered numbers (0-9) and mathematical symbols (plus, minus, multiplication, division, percent, hash, at-sign, dollar sign, percent, hash, at-sign, dollar sign) in various colors (orange, blue, purple, yellow).

**DOT  
COM**

**BILANCIO 2018**

***Informativa dei contributi PA in Nota Integrativa***

**14 / 10 / 2019**

**Relatore: Dott. Fabio Cigna**

---

**OPEN Dot Com**

Società dei Dottori Commercialisti

- ❖ Legge annuale per il mercato e la concorrenza
- ❖ Legge n. 124 del 04 agosto 2017
- ❖ In vigore dal 29 agosto 2017
- ❖ Circolare Min. Lavoro n. 2 del 11 gennaio 2019
- ❖ Nota CNDCEC 21 febbraio 2019
- ❖ Circolare Assonime n.5 del 22 febbraio 2019
- ❖ Documento CNDCEC marzo 2019



- ❖ Decorrenza dai bilanci al 01/01/2018
- ❖ Obblighi informativi relativi a «*sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, e comunque a vantaggi economici di qualunque genere*»
- ❖ **La mancata informativa comporta la restituzione del contributo ricevuto entro tre mesi**



## Legge 124/2017 - ambito soggettivo

Sono interessati dall'obbligo i soggetti che nel 2018 abbiano intrattenuto rapporti economici con la PA

- Associazioni, Onlus e fondazioni
- **Le imprese**
- Le cooperative sociali

## **Legge 124/2017 - ambito soggettivo**

**Le associazioni, le Onlus e le fondazioni  
assolvono al presente obbligo informativo  
pubblicando i dati nei propri siti o portali digitali**

## **Legge 124/2017 - ambito soggettivo**

Le legge parla in generale di **imprese**, quindi l'obbligo non è limitato solo alle società che depositano il bilancio, ma per quest'ultime **l'obbligo di informativa deve essere riportato nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio ovvero del bilancio consolidato, se esistente.**

## **Legge 124/2017 - ambito soggettivo**

**Le micro-impres**e, che sono esonerate dalla predisposizione della Nota Integrativa in base alla deroga contenuta nell'art. 2435-ter C.C. potrebbero essere esonerate dall'informativa, ma **prudenzialmente si consiglia di riportare tali informazioni nelle Note in calce.**

## Legge 124/2017 - ambito soggettivo

**Le cooperative sociali**, hanno gli stessi obblighi delle imprese, ovvero devono riportare le informazioni in Nota Integrativa.



## **Legge 124/2017 - ambito soggettivo**

**Le imprese sociali** se costituite in forma di società seguiranno le regole delle imprese pubblicando le informazioni in Nota Integrativa; se costituite in forma di associazioni, Onlus o fondazioni pubblicheranno le informazioni sui propri siti o portali digitali

## Legge 124/2017 - ambito soggettivo

L'obbligo di informativa scatta quando il soggetto **contestualmente nell'anno:**

- Ha ricevuto vantaggi economici da amministrazioni pubbliche o enti a questi equiparati;
- Tali vantaggi economici hanno un valore complessivo (per ogni soggetto erogante) **almeno pari ad Euro 10.000**

## Legge 124/2017 - ambito soggettivo

### Sono considerati **soggetti eroganti (1/2)**

- Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2011;
- Le società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azione quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate

## Legge 124/2017 - ambito soggettivo

### Sono considerati **soggetti eroganti (2/2)**

- Le società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le loro partecipate

## Legge 124/2017 - ambito oggettivo

- Devono essere riportati nell'informativa di Nota Integrativa tutti i **vantaggi economici** ricevuti dall'impresa **nel corso dell'anno**.
- **Non rientrano i proventi derivanti dalle operazioni svolte dall'impresa nell'ambito della propria attività**, laddove sussistano rapporti sintallagmatici gestiti secondo le regole del mercato

## Legge 124/2017 - ambito oggettivo

- Non rientrano le misure agevolative rivolte alle generalità delle imprese (es. misure agevolative fiscali)
- **Le cooperative sociali** che svolgono attività a favore degli stranieri devono *pubblicare trimestralmente l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale*

## Circolare Assonime 5/2019

Possono essere escluse dall'informativa (1/2):

- le transazioni che prevedono un corrispettivo (svolgimenti di prestazioni professionali o per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture)
- le sponsorizzazioni che la giurisprudenza qualifica come contratti a prestazioni corrispettive.

## Circolare Assonime 5/2019

Possono essere escluse dall'informativa: (2/2)

- gli incarichi retribuiti svolti da imprese e professionisti nell'esercizio tipico delle loro attività; vanno inclusi invece tutti gli incarichi che sottendono una liberalità in luogo di un corrispettivo (es. organizzazione concerto)
- Le misure agevolative tributarie non di carattere generale



## Legge 124/2017 – decorrenza e applicazione

- L'obbligo decorre dal bilancio 2018 con un rendicontazione dei vantaggi economici rilevati dal 01 gennaio 2018 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare
- Per le imprese con bilancio a cavallo d'anno (aperto prima del 01 gennaio 2018) l'obbligo di informativa scatterà dall'anno successivo.

## Legge 124/2017 – decorrenza e applicazione

- Con **Nota del 21 febbraio 2019** il **CNDCEC** ha previsto che l'obbligo di informativa relativamente ai vantaggi economici ricevuti dalla PA a vantaggio delle imprese possa essere **causa di rinvio dell'approvazione del bilancio** da parte dell'assemblea soci entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio

## Legge 124/2017 – contenuto dell’informativa

- La rendicontazione dei vantaggi economici riguarda quelli ricevuti nell’intervallo di tempo che va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
- Per i **contributi monetari** il criterio di rilevazione dei vantaggi economici deve avvenire **per cassa**
- Per i **contributi in natura** il criterio di rilevazione dei vantaggi economici non può che essere **per competenza**

## Legge 124/2017 – contenuto dell’informativa

- Nel caso di beneficio in natura l’impresa dovrà quantificare il beneficio economico con il valore del bene rilevato in bilancio in sede di prima iscrizione
- Nel caso di concessione gratuita di utilizzo di un bene (es. comodato gratuito di un immobile) l’impresa dovrà quantificare il beneficio come minor costo sostenuto.

## Legge 124/2017 – modalità espositiva

Riportare le informazioni in una sezione specifica della Nota Integrativa con esposizione tabellare che riporti chiaramente:

- Il soggetto erogante
- L'entità del contributo ricevuto
- Una breve descrizione del contributo

## Legge 124/2017 – modalità espositiva

*Nel corso dell'esercizio, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L. 124/2017, art.1 comma 25 pari ad Euro ....*

*La seguente Tabella riporta i dati inerenti ai soggetti eroganti, all'ammontare o al valore dei beni ricevuti e una breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.*

## Legge 124/2017 – modalità espositiva

Progr.	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
1	Amministrazione XX	Euro 12.000,00	
2	Società Alfa	Euro .....	
3	Società Beta	Euro .....	

*L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti complessivamente dalle pubbliche amministrazioni corrisponde ad Euro .....*

## Legge 124/2017 – Controlli

In presenza dei **revisori legali**, spetta a loro l'onere di verificare il corretto adempimento delle disposizioni i cui alla L. 124/2017, in particolare:

- I requisiti soggettivi ed oggettivi
- La rendicontazione degli importi
- La correttezza dell'informazione fornita

Anche il **collegio sindacale** è tenuto a verificare il rispetto della legge, ovvero considerare l'informazione in bilancio e il pertinente giudizio del revisore



## Legge 124/2017 – Sanzioni

Per le imprese, ovvero per tutti i soggetti diversi dagli enti non profit, la norma stabilisce che ***«l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente»***

## Legge 124/2017 – Sanzioni

Si ritiene che il termine a partire dal quale scattino i tre mesi per la regolarizzazione in caso di mancata informativa **decorra dalla data di pubblicazione del bilancio.**

Diversamente il termine dei tre mesi potrebbe decorrere **dal momento in cui all'impresa venisse segnalato il difetto di informativa**



**DOT  
COM**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Per informazioni di carattere generale: [info@opendotcom.it](mailto:info@opendotcom.it)

Per quesiti relativi al Bilancio: [bilanciidotcom@opendotcom.it](mailto:bilanciidotcom@opendotcom.it)

Sito: [www.opendotcom.it](http://www.opendotcom.it)

---

**OPEN Dot Com**

Società dei Dottori Commercialisti